

ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA PER LE ATTIVITA' ESCLUSE DAL D.I. 22 LUGLIO 2014

Il D.I. 22/luglio/2014

Il Capo I

ha disciplinato le misure di tutela della salute e sicurezza nell'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento

Il D.I. 22/luglio/2014

Il Capo II
ha disciplinato le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nelle manifestazioni fieristiche .

Il D.I. 22/luglio/2014

ha, però, escluso dalla sua applicazione :

le attività che si svolgono **al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee;**

le attività di montaggio e smontaggio di pedane di **altezza fino ai 2 m** rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;

le attività di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

Il D.I. 22/luglio/2014

ha, però, escluso dalla sua applicazione :

le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee **prefabbricate**, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Il D.I. 22/luglio/2014

ha inoltre escluso, per le **manifestazioni fieristiche**:

strutture allestitiva che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;

strutture allestitiva biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m;

tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

Vengono quindi escluse le attività di installazione e disinstallazione di strutture considerate di **modesta entità per tipologia costruttiva**, oppure quelle strutture che già in fase di progettazione sono state **concepite con apposito piano di montaggio** e risultano di dimensione modesta

Per le attività escluse quali norme per la
sicurezza si applicano ?

Per le attività escluse quali norme per la sicurezza si applicano ?

Lo stesso D.I. chiarisce che:

per le attività escluse si applicano le ordinarie norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, cioè: le norme del D.Lgs. 81/08

Non si applicano le norme contenute nel capo I Titolo IV riguardanti i cantieri temporanei e mobili

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Attività di pubblico spettacolo

Quali sono i principali adempimenti nell'ambito della prevenzione degli infortuni che ricadono sui soggetti responsabili? E chi sono i soggetti responsabili?

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Attività di pubblico spettacolo

Committente

E' il soggetto che ha **la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa**, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui montaggio, smontaggio e allestimento di strutture destinate a pubblici spettacoli o manifestazioni fieristiche, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione ;

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Attività di pubblico spettacolo

Committente

... può coincidere con il soggetto che detiene la titolarità giuridica dei luoghi in cui si andrà a svolgere lo spettacolo (sindaco, ente pubblico, associazione, società/soggetto privato, ecc.)

... oppure il soggetto a cui viene contrattualmente demandata l'organizzazione dell'evento (produttore).

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Committente

Per analogia a quanto previsto dal D.I. 22/07/2014, nelle attività di pubblico spettacolo o manifestazioni fieristiche, bisogna distinguere 2 momenti :

- la fase realizzativa **Fase Cantiere**
- La fase manifestazione **Fase Spettacolo/Espos.**

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Committente

Può essere:

Fase Cantiere

La ***"produzione artistica" ovvero l'artista con la società produttrice dell'evento***, ove tale organizzazione svolge tutte le attività legate allo spettacolo:

- Decide i luoghi ove effettuare gli spettacoli;
- prende in locazione le strutture (teatro, palazzetto, piazza).

Comprende il cantante, la band, il corpo di ballo, il regista, i tecnici di audio, tecnici luci, il progettista, i montatori, il coreografo, lo scenografo, i truccatori, il responsabile sicurezza, la sarta, etc.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Committente

Può essere:

Fase Cantiere

La **“produzione locale”** che organizza lo spettacolo e fornisce i servizi **accessori**.

Può essere il sindaco, il proprietario del teatro/palazzetto/auditorium, una associazione, una società privata che organizza eventi.

Il produttore locale chiama l’artista a svolgere lo spettacolo appaltando alla produzione artistica la realizzazione dell’evento.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Committente

Fase Cantiere

Il committente chiunque esso sia deve essere
inconfutabilmente *identificato nel contratto*.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Fase cantiere

Verifica *l'idoneità tecnico* professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da eseguire



Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Ciò significa, ad esempio....

Fase cantiere

Verifica del possesso di abilitazione alla esecuzione degli impianti (elettrici, elettronici, ecc);

Verifica idoneità all'esecuzione dei lavori in quota, se previsti (per i lavori che comportano rischi di caduta da altezza superiori a 2mt).

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Fase cantiere

Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Fase cantiere

- Effettua unitamente alle ditte esecutrici un sopralluogo per la presa visione dell'attività da svolgere negli ambienti destinati;
- fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice/esecutrice è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ;
- richiede alle ditte esecutrici di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare;
- redige il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

DUVRI

Fase cantiere

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente


DUVRI

Fase cantiere

INTERFERENZA

Circostanza rischiosa che si manifesta tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con differenti contratti.

INTERFERENZA



D.U.V.R.I.

Mette in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletata l'attività con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

D.U.V.R.I.

È *specifico* per ogni singolo appalto, poiché i suoi contenuti devono essere il risultato di scelte progettuali ed organizzative specifiche per quel tipo di attività ed appaltatore

Tale documento *non è* da ritenersi *sostitutivo* bensì integrativo del generale documento di valutazione dei rischi che sia il datore di lavoro committente che i singoli appaltatori (e subappaltatori) sono tenuti ad elaborare ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Rischi interferenziali

“Rischi **immessi**”

Rischi immessi dalle lavorazioni dell'appaltatore nel luogo di lavoro del committente

“Rischi **esistenti**”

Rischi specifici presenti nella normale attività del committente, non presenti normalmente nell'attività dell'appaltatore.

“Rischi da **contiguità fisica e di spazio**”

Rischi derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi appaltatori;

Rischi interferenziali

“Rischi da **modalità** di esecuzione ”

Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Rischi non interferenziali

Rischi propri dell'impresa appaltatrice o dei singoli lavoratori autonomi che non hanno diretta ripercussione sul personale del committente o di altre imprese lavoratori contemporaneamente operanti, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

D.U.V.R.I.

*In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI.
Ciò deve essere chiaramente indicato nella documentazione di gara
(bandi, inviti e richieste di offerta).*

*In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale
esistenza di interferenze e' stata comunque effettuata, anche se solo
per escluderne l'esistenza.*

D.U.V.R.I.

Il D.U.V.R.I. deve essere allegato obbligatoriamente al contratto di appalto o d'opera .

Un contratto d'appalto o d'opera privo di tale allegato, è un contratto contra legem, soggetto a sanzione.

Contenuti del D.U.V.R.I.

- Deve indicare con chiarezza l'opera, descrivendola in dettaglio
- Deve individuare i soggetti ai quali vengono demandati compiti di sicurezza
- Deve riportare le scelte progettuali ed organizzative idonee a eliminare o a contenere i rischi derivanti dalle interferenze
- Deve indicare le misure di coordinamento e cooperazione da adottare

Contenuti del D.U.V.R.I.

- Descrive le procedure attuative per la gestione delle emergenze
- Specifica il “ cronoprogramma”, cioè la durata prevista delle lavorazioni
- Fornisce una stima sui costi della sicurezza riferiti alle misure preventive e protettive per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza
- Deve indicare le misure di coordinamento e cooperazione da adottare

Contenuti del D.U.V.R.I.

*La valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli **utenti** che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa.*

Le norme antinfortunistiche pur essendo essenzialmente dettate per la tutela fisica dei lavoratori, tutelano anche le persone estranee al lavoro che possano comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di funzionalità delle attrezzature di lavoro (Cassazione penale sezione IV 17 marzo 1989)

D.U.V.R.I.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

D.U.V.R.I.

il DUVRI e' un documento «dinamico», ragion per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o lavoratori autonomi.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Fase cantiere

Nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il soggetto che detiene la responsabilità giuridica dei luoghi, quest'ultimo è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard insiti nella struttura, attinenti alla tipologia della attività da svolgere. Il committente, esecutore del contratto, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

DUVRI

Fase cantiere

*Il **DUVRI** deve riportare i costi per la sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze.*

Costi della sicurezza

Non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all'interno del D.U.V.RI.. i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. delle singole imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), salvo il caso in cui il DUVRI non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

DUVRI

Fase cantiere

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Fase cantiere

Il DUVRI deve essere sempre redatto ?

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

NO DUVRI

Fase cantiere

Per effetto del L. 98 del 09/08/13 di conversione del D.L. 69 del 21/06/13 (Decreto del fare), per le attività la cui durata non supera i **5 uomini-giorno** non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI

Rimane comunque in capo al committente l'obbligo di.....

- Promuovere lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento;
- Formalizzare la valutazione e la cooperazione.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

NO DUVRI

Fase cantiere

Qualora, inoltre le attività non rientranti nell'ambito di applicazione del D.I., dovessero essere inserite nell'elenco delle **attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali**, il DUVRI potrà essere sostituito da **un incaricato**, al **quale affidare** il compito di **sovrintendere** alle attività di cooperazione e di coordinamento

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Fase cantiere

**DUVRI va sottoscritto da tutti i soggetti
interessati.**

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Documentazione da acquisire e predisporre

L'Inail per semplificare gli adempimenti dei committenti e dei datori di lavoro ha predisposto delle schede che contribuiscono, sia a chiarire gli aspetti normativi, indirizzando l'utente verso la corretta stesura della documentazione da predisporre ma soprattutto indirizzando i committenti ed i datori di lavoro verso gli aspetti salienti che devono essere per la corretta gestione della prevenzione degli infortuni.



Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Datori di lavoro
ditte esecutrici

Fase cantiere

Devono essere in regola con le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08), pertanto

- Devono possedere una loro struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (R.S.P.P, medico competente (ove necessario), R.L.S., ecc.);
- Le figure preposte alla gestione devono aver acquisito l'attestazione di formazione, comprensiva degli eventuali aggiornamenti;
- Il personale deve aver ricevuto la prevista informazione e formazione riguardante i rischi specifici connessi alla attività da essi svolta;
- Il personale che svolge attività particolari quali, lavori in quota (pericolo di caduta superiore a 2 m), lavori in tensione, carrellisti ecc. devono possedere attestati di formazione specifici;

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Datori di lavoro
ditte esecutrici

Fase cantiere

-
- Deve aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (il decreto del fare ha introdotto la possibilità per le aziende a basso indice infortunistico e di malattie professionali, **non ancora individuate**, la possibilità di **sostituire il DVR con l'attestazione di valutazione dei rischi" (AVR) utilizzando appositi modelli da emanare con decreto legislativo)**);
- Qualora l'attività prevede l'esecuzione di lavori in quota deve essere redatto il PiMUS
- Il personale deve possedere giudizi di idoneità sanitaria coerenti con l'attività da svolgere;
- Deve fornire al proprio personale i D.P.I. necessari;
- Deve fornire al proprio personale attrezzature adeguate.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Datori di lavoro
ditte esecutrici

Fase cantiere

Nell'ambito dello svolgimento di attività lavorativa, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Conclusioni

Sembrerebbe che le attività da sviluppare anche per l'organizzazione di piccoli spettacoli siano comunque laboriose e complesse

Certamente lo sono, per chi non è ancora convinto della necessità **morale, sociale** ed anche **economica** di rispettare le norme di sicurezza, e non ha verificato che il rispetto di queste regole, se applicate con regolarità, non comporta un impegno ed un costo insostenibile

Personalmente, in oltre 15 anni di componente della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, ho potuto constatare la **superficialità** e **l'improvvisazione** con la quale vengono approntati i piccoli spettacoli e come altrettanto bassa sia l'attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014



Grazie per l'attenzione !

Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Documentazione da acquisire

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- *autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000;*
- *DURC*



Attività escluse dal D.I.
22/luglio/2014

Obblighi del Committente

Schede INAIL

Procedura gestione interferenze - diagramma di flusso

Scheda committente

Scheda autocertificazione

Scheda operatore economico

Scheda verbali

Scheda elaborazione duvri

